



Decreto Ministeriale 6 agosto 2010

Investimenti innovativi energetici

Linee di attività 1.2 e 2.1

Disciplinare di rendicontazione dei costi connessi con l'attuazione dei programmi d'investimento agevolati

Ottobre, 2013

INDICE

Premessa	3
Definizioni e acronimi	4
1. Riferimenti normativi	5
2. L'attuazione del programma d'investimento	6
3. La rendicontazione	8
3.1 I principi generali dell'ammissibilità della spesa	8
3.2 Le modalità di erogazione del contributo pubblico	9
3.3 La conservazione dei documenti	14
3.4 Monitoraggio, ispezione e controlli	15
3.5 Decurtazione e revoche delle agevolazioni	17



Premessa

Il presente documento descrive le modalità, i criteri e le procedure cui i beneficiari di contributi pubblici erogati (anche per il tramite del Soggetto Gestore incaricato) dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) dovranno attenersi ai fini della corretta attuazione e della rendicontazione delle spese sostenute durante la realizzazione dei programmi d’investimento agevolati con risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007-2013 (in appresso il “POI” o in alternativa il “Programma”) nell’ambito della misura d’incentivazione di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 (in appresso “Investimenti innovativi energetici”).

Il documento si articola in tre sezioni principali: “attuazione”, “rendicontazione” e “controllo”, ciascuna delle quali riporta istruzioni ed indicazioni specifiche funzionali alla corretta attuazione e rendicontazione dei programmi d’investimento agevolati.

La sezione dedicata alla “attuazione” riporta una descrizione dei principali adempimenti cui i beneficiari dovranno attenersi nelle fasi di avvio, realizzazione e completamento del processo di attuazione dei rispettivi programmi d’investimento agevolati.

La sezione dedicata “rendicontazione” descrive le modalità di rendicontazione delle spese sostenute durante la realizzazione delle operazioni cofinanziate, nonché l’esplicitazione delle categorie di spesa ammissibili, secondo quanto previsto e disciplinato dalla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

La sezione dedicata ai “controlli” riporta alcuni elementi informativi circa le modalità attraverso cui le autorità e gli organismi competenti espletano le verifiche amministrative e gli eventuali sopralluoghi tese ad accertare l’effettività della spesa sostenuta e rendicontata dai beneficiari.

Eventuali ulteriori chiarimenti relativi agli argomenti oggetto del presente documento e riferiti a specifiche fattispecie inerenti l’attuazione di operazioni cofinanziate con la predetta misura di incentivazione potranno essere richiesti al Soggetto Gestore, rivolgendosi alle strutture di assistenza da questo attivate per la gestione del DM 6 agosto 2010.

Definizioni e acronimi

DM Investimenti innovativi energetici: la misura di incentivazione attivata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali (MISE-DGIAI) con il Decreto ministeriale 6 agosto 2010 e ss.mm.ii. in attuazione della Linea di attività 1.2. <<Interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca e all’applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili>> e 2.1 <<Interventi a sostegno dell’imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese ed alle reti>> del POI.

Beneficiario: il beneficiario, secondo il Reg. CE n. 1083/2006, art. 2 comma 4, “è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni”. Nella fattispecie del DM 6 agosto 2010 il beneficiario è l’impresa, piccola, media o grande, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto medesimo per la presentazione della domanda di agevolazione che ha superato positivamente l’istruttoria del Soggetto Gestore.

Soggetto gestore: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito Invitalia) incaricata dalla DGIAI quale struttura tecnica incaricata dell’espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande di finanziamento e l’erogazione delle agevolazioni di cui al DM 6 agosto 2010.

Operazione: il programma d’investimento (ovvero l’iniziativa) agevolata dalla DGIAI così come risultante dalla documentazione istruita dal Soggetto Gestore e dal decreto di concessione del contributo pubblico accordato dal MISE-DGIAI.

Contributo pubblico: la quota parte di risorse finanziarie concesse al soggetto beneficiario dal soggetto pubblico titolare della misura di incentivazione nella forma di finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, contributo in conto impianti, ovvero di contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenze e canoni di leasing, entro i massimali agevolabili previsti dalla vigente disciplina comunitaria (Carta europea degli aiuti di stato a finalità regionale).

Acronimi

CE	Commissione Europea
DGIAI	Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
IAP	Invitalia Attività Produttive
MISE	Ministero dello Sviluppo Economico
POI	Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/13
SAL	Stato di Avanzamento Lavori

1. Riferimenti normativi

NORMATIVA COMUNITARIA:

- **Reg. (CE) 1080/2006 e ss.mm.** del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- **Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.** del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- **Reg. (CE) 1828/2006 e ss.mm.** della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- **Reg. (CE) N.800/2008** della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria – GBER):
- **Comunicazione C(2007)5618** della Commissione Europea del 28 novembre 2007 avente ad oggetto: Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013

NORMATIVA NAZIONALE:

- **D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196**, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, recanti norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2008);
- **D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123**, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99;
- **D.lgs. 196/2003**, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.**, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88 S.O.;
- **D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28**, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2011, n. 71 S.O.;
- **DM 6 Agosto 2010 e ss.mm.**, Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia.

2. L'attuazione del programma d'investimento

Ai fini del presente documento, per attuazione del programma d'investimento s'intende il complesso delle attività e degli interventi posti in essere dal soggetto beneficiario al fine di implementare l'operazione cofinanziata nell'ambito della misura di incentivazione di riferimento.

L'imprenditore, durante la fase di attuazione, è tenuto a eseguire quanto espressamente previsto nel programma di cofinanziamento agevolato, alle condizioni indicate e nelle modalità ivi descritte.

I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a trentasei mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 30 giugno 2015. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Gestore può disporre una proroga non superiore ai dodici mesi dal termine di ultimazione del Programma, previa acquisizione del parere del Ministero.

Se alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma di investimento agevolato quest'ultimo risultasse essere stato realizzato solo in parte, le agevolazioni concesse saranno riparametrate in ragione dei titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine prefissato e pagati entro novanta giorni dalla scadenza di tale data. Le stesse agevolazioni saranno in ogni caso concesse a condizione che le spese sostenute dal beneficiario configurino, a giudizio del Soggetto Gestore, un programma **organico e funzionale** rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede di istruttoria; in caso contrario si provvederà con la revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

Obblighi di informazione e pubblicità

In merito agli obblighi di informazione e pubblicità (art. 11, co. 4), il Dm 6 agosto 2010 , prevede quanto segue:

“Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1828/2006”

Il decreto di concessione ed il contratto di finanziamento stabiliscono che l'impresa è obbligata ad “aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006”.

In considerazione di quanto sopra, durante l'attuazione del programma d'investimento agevolato, il beneficiario è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

In particolare, i soggetti beneficiari di finanziamenti di importo superiore a 500.000,00 euro concernenti l'acquisto di un oggetto fisico o la realizzazione di una infrastruttura o di interventi costruttivi, si impegnano a garantire l'informazione al pubblico circa il finanziamento ottenuto dal Fondo FESR, sia durante la fase di cantiere, sia successivamente attraverso l'esposizione di una targa esplicativa permanente le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

- A)** Durante l'intero arco temporale del processo di realizzazione dell'operazione (fase di cantiere) dovrà essere installato nel luogo in cui insiste dell'operazione (unità produttiva) un cartello ben visibile e di adeguate dimensioni recanti le seguenti informazioni su di una superficie pari ad almeno il 25% del cartello stesso:
- l'emblema dell'Unione Europea, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e un riferimento all'Unione Europea;
 - l'indicazione del fondo strutturale che partecipa al finanziamento per esteso, in particolare: nel caso di specie FESR "Fondo europeo di sviluppo regionale"¹;
 - una frase scelta dall'Autorità di Gestione del POI; nelle more di tale scelta può essere utilizzata la frase "Investiamo nel vostro futuro" come suggerita dalla CE all'art. 9 del Reg. CE n.1828/2006.
- B)** entro sei mesi dal completamento dell'operazione dovrà essere esposta una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative, contenente le seguenti informazioni²:
- il tipo e la denominazione dell'operazione cofinanziata;
 - l'emblema dell'Unione Europea, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e un riferimento all'Unione Europea;
 - l'indicazione del FESR "Fondo europeo di sviluppo regionale"³ quale fondo strutturale utilizzato per il cofinanziamento dell'operazione;
 - una frase scelta dall'Autorità di Gestione del POI, ovvero in assenza di indicazioni specifiche la frase "Investiamo nel vostro futuro" come suggerita dalla CE all'art. 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

¹ Qualora un intervento pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un fondo l'indicazione non è richiesta (art. 8 del Reg. CE n.1828/2006 come modificato dal Reg. CE n.846/2009).

² Tali informazioni dovranno costituire almeno il 25% della targa.

³ Qualora un intervento pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un fondo l'indicazione non è richiesta (art. 8 del Reg. CE n.1828/2006 come modificato dal Reg. CE n.846/2009).



3. La rendicontazione

La rendicontazione è l'attività amministrativa svolta dal beneficiario di un contributo pubblico tesa a comprovare e documentare l'avvenuta realizzazione di una operazione cofinanziata, attraverso la giustificazione delle spese ammissibili sostenute per la relativa attuazione.

Attraverso la rendicontazione, il beneficiario richiede al soggetto incaricato dell'erogazione dei contributi pubblici concessi (il Soggetto Gestore), il rimborso delle spese sostenute durante il processo di attuazione di una data operazione agevolata, ovvero al completamento della stessa.

3.1 I principi generali dell'ammissibilità della spesa

Secondo quanto previsto dal DM 6 agosto 2010 le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto di immobilizzazioni⁴ e di beni immobili iscritti nell'attivo immobilizzato del soggetto beneficiario.

Le spese ammissibili sono definite a livello nazionale dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

Nel caso specifico, il DM 6 agosto 2010 considera ammissibili a cofinanziamento le seguenti spese:

- a) **suolo aziendale e sue sistemazioni**, limitatamente al suolo di cui il soggetto beneficiario abbia la piena disponibilità (le relative spese sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma);
- b) **opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali** che insistano su terreni che siano nella piena disponibilità del soggetto beneficiario (tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma di investimento);
- c) **macchinari, impianti ed attrezzature varie** nuovi di fabbrica, nonché **mezzi mobili**, escluso i mezzi mobili targati, strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti;
- d) **programmi informatici** commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma;
- e) **spese di consulenza** connesse al programma di investimento: le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento sono ammissibili solo se realizzate da micro, piccole e medie imprese e comunque entro il limite del 3% dell'investimento complessivo ammissibile del programma.

⁴ Come definite dall'art. 2424 e seg. del Codice civile

3.2 Le modalità di erogazione del contributo pubblico

Le modalità per la richiesta delle erogazioni delle agevolazioni sono riassunte nella tabella di seguito riportata:

COSA	QUANDO	COME	QUANTO
• Anticipo	Dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento	Attraverso la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa	≤ 30%
• SAL	Nel momento in cui le attività da rendicontare raggiungono le percentuali minime previste dal bando	Attraverso la presentazione di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate	≥ 20%
• Saldo	Entro novanta giorni dall'ultimazione del programma	Attraverso una relazione illustrativa dell'intero programma di investimento realizzato – oltre alle fatture quietanzate	Saldo

Le domande di erogazione delle agevolazioni, firmate dal Rappresentante legale della dell'impresa beneficiaria, dovranno essere compilate sul sistema Cilea <https://mise.cilea.it/>, link Investimenti Innovativi, e fatte pervenire ad Invitalia, presso gli uffici di Roma in Via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Via Pietro Boccanelli n. 30 - 00198 Roma - , unitamente alla documentazione richiesta, mediante consegna diretta o mediante un plico spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica: dm6agosto2010@pec.invitalia.it

Anticipazione

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto Gestore in non più di cinque quote definite in proporzione agli stati di avanzamento del programma d'investimento. Queste ultime possono essere erogate solo previa formalizzazione del contratto di finanziamento agevolato.

Ogni quota di agevolazione è comprensiva di un contributo in conto impianti, di un finanziamento agevolato, di un contributo alla spesa in riferimento alle spese per consulenza e di un contributo alla spesa con riferimento ai canoni di leasing, commisurata alla percentuale di effettiva realizzazione del programma di investimento cui si riferisce la richiesta agevolazione.

Il finanziamento agevolato è assistito da ipoteca di primo grado a favore del soggetto gestore o da fidejussione bancaria scalare, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, da acquisire entro l'erogazione del primo SAL per un importo pari alla linea capitale del finanziamento, importo che sarà di volta in volta ridotto per somme pari a quelle via via rimborsate dalla Beneficiaria in linea capitale.



L'impresa dopo la stipula del contratto di finanziamento agevolato, può richiedere un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del Soggetto Gestore.

La fideiussione dovrà essere predisposta utilizzando tassativamente lo schema disponibile sul sito <https://mise.cilea.it>

La procedura di erogazione dell'anticipazione prevede che Invitalia, dopo aver verificato l'esistenza, la congruità e la regolarità della fideiussione, effettua il pagamento e ne dà notizia all'impresa beneficiaria richiedendo l'invio della relativa quietanza bancaria.

Tale anticipazione sarà recuperata dal Soggetto Gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL.

Rimborso per stati di avanzamento dei lavori - SAL

Durante il processo di attuazione del programma d'investimento, il soggetto beneficiario presenta il primo SAL che non potrà essere inferiore al 20% delle spese ammissibili complessivamente approvate e dovrà essere presentato entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato.

Il soggetto beneficiario per accedere all'erogazione delle agevolazioni deve presentare, in relazione ad ogni SAL, un'apposita richiesta compilata utilizzando la procedura informatica resa disponibile sul sito Cilea, cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) elenco dei giustificativi di spesa oggetto della richiesta di rimborso, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, lett. e) del DM 6 agosto 2010 ;
- b) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;
- c) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati siano nuovi di fabbrica;
- d) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";
- e) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva la facoltà del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione di documenti originali;
- f) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico del soggetto beneficiario;
- g) Nota di avanzamento investimenti



L'impresa beneficiaria è obbligata:

- a) a non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto Gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attività economica rispettivamente per 3/5 anni;
- b) a non trasferire la propria attività produttiva, in ambito territoriale diverso da quello ammissibile a cofinanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo di convergenza prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI;
- c) non modificare il proprio indirizzo produttivo, ovvero non produrre beni o servizi finali diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa;
- d) impiegare capitale proprio almeno pari al 25% per effettuare gli investimenti;
- e) tenere a disposizione gli originali dei documenti per almeno cinque anni (tre per le PMI), successivi alla data di ultimazione del programma;
- h) rispettare le norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- i) far pervenire entro sessanta giorni dalla loro approvazione, copie dei bilanci depositati e delle relative relazioni;
- j) trasmettere ad Invitalia, a partire dalla comunicazione del decreto di concessione, con cadenza semestrale entro il quinto (entro il terzo per le PMI), esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal legale rappresentante relativa a:
 - stato di avanzamento del programma degli investimenti con l'indicazione dei beni eventualmente dismessi;
 - permanenza dei requisiti di cui all'art 3 del Decreto ai fini dell'ammissione e della concessione delle agevolazioni;
 - permanenza nel patrimonio aziendale dei beni agevolati e la loro strumentalità per l'esercizio dell'attività produttiva;
 - permanenza della sede operativa agevolata;
- k) inviare ad Invitalia entro 10 (dieci) giorni da ogni singolo accreditamento la dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante, su carta intestata del Beneficiario, attestante gli avvenuti accreditamenti delle agevolazioni erogate a fronte dei singoli stati di avanzamento rendicontati secondo lo schema disponibile sul sito Cilea;
- l) comunicare tempestivamente ad Invitalia le variazioni relative agli obiettivi del programma, alla localizzazione delle attività, nonché conseguenti a operazioni societarie relative a fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività.

Il Soggetto Gestore, entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di erogazione regolare e completa, verifica - previo sopralluogo diretto presso l'unità produttiva condotto da IAP in

corrispondenza del 1° e ultimo SAL - l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e provvede ad erogare le quote di agevolazione richieste o a comunicare, se del caso, l'eventuale rigetto della richiesta.

Il conto corrente sul quale il Soggetto Gestore provvederà ad erogare il contributo pubblico richiesto dovrà essere intestato – a pena di inammissibilità della richiesta di erogazione – al beneficiario e dovrà coincidere con quello dichiarato da quest'ultimo all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, così come confermato nella richiesta di erogazione.

I beni relativi alla richiesta di stato di avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture.

Le fatture prese in considerazione ai fini del rimborso di ciascuno stadio di avanzamento dei lavori presentato dal soggetto beneficiario devono riferirsi necessariamente all'acquisto, ovvero alla fornitura di beni e servizi riconducibili allo Stato Patrimoniale dell'impresa beneficiaria, regolarmente contabilizzate.

E' *auspicabile* che la documentazione giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario di cui si richiede il rimborso si riferisca integralmente all'acquisto di beni e/o servizi integralmente riferiti al programma d'investimento agevolato. A tal fine, si raccomanda al soggetto beneficiario di richiedere ai fornitori degli stessi beni e/o servizi l'apposizione all'interno della descrizione della fornitura oggetto delle fatture di vendita (o altra documentazione equivalente) del CUP (Codice Unico di Progetto)⁵ identificativo dell'operazione agevolata.

Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto beneficiario provvederà ad annullare i titoli di spesa relativi alle forniture/servizi relativi al programma d'investimento agevolato ed effettivamente pagati attraverso l'apposizione sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, di un apposito timbro di annullamento recante le seguenti informazioni:

- la denominazione del beneficiario
- l'Organismo che ha concesso il finanziamento
- il POI di riferimento
- la codifica ed il nome dell'operazione
- la quota della spesa dichiarata a valere sull'operazione
- la data di annullamento

⁵ Il CUP dell'operazione è indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.

Esempio testo timbro di annullamento:

Spesa di euro _____ dichiarata per l'erogazione della (prima, seconda, terza....) quota relativa al progetto _____ (CUP) agevolato ex D.M.06.08.2010 e finanziato con i fondi del POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007/13 Asse __ Azione __

Accertata la regolarità, la congruità, l'ammissibilità e la correttezza della richiesta di rimborso presentata dall'impresa beneficiaria e della relativa documentazione giustificativa, il Soggetto gestore eroga l'agevolazione richiesta e ne dà comunicazione al beneficiario al quale richiede l'invio della relativa quietanza bancaria attestante l'effettivo incasso del contributo pubblico erogato.

Sulle singole erogazioni di contributo in conto impianti il Soggetto Gestore opererà una ritenuta del 10%, che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti.

Richiesta del saldo

Al completamento del processo di realizzazione del programma d'investimento agevolato, il beneficiario potrà richiedere al Soggetto Gestore l'erogazione del saldo finale del contributo pubblico concesso. A tal fine, il beneficiario è tenuto a dimostrare che tutte le forniture ed i servizi previsti nel programma d'investimento agevolato siano stati effettivamente eseguiti, risultino pagati per intero (pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura) e che l'unità produttiva risultante dalla realizzazione di tali forniture e servizi risulta essere correttamente funzionante.

Il Soggetto beneficiario per accedere all'erogazione del saldo delle agevolazioni ricevute deve presentare un'apposita richiesta compilata utilizzando la procedura informatica resa disponibile sul sito Cilea, cui dovrà essere allegata la medesima documentazione prevista per i SAL intermedi, cui dovrà aggiungersi la relazione illustrativa dell'intero programma d'investimento realizzato e dei risultati conseguiti.

L'erogazione alle imprese di quanto trattenuto dal Soggetto Gestore è subordinata all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del programma, effettuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite apposita commissione i cui esiti sono comunicati al Soggetto Gestore.

L'impresa beneficiaria è obbligata a:

- a) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto Gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attività economica rispettivamente per 3/5 anni;



- b) non trasferire la propria attività produttiva, in ambito territoriale diverso da quello ammissibile a cofinanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo di convergenza prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI;
- c) non modificare il proprio indirizzo produttivo, ovvero a non produrre beni o servizi finali diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa;
- d) impiegare capitale proprio almeno pari al 25% per effettuare gli investimenti;
- e) tenere a disposizione gli originali dei documenti per almeno cinque anni (tre per le PMI), successivi alla data di ultimazione del programma;
- f) rispettare le norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- a) far pervenire entro sessanta giorni dalla loro approvazione, copie dei bilanci depositati e delle relative relazioni;
- b) trasmettere ad Invitalia, a partire dalla comunicazione del decreto di concessione, con cadenza semestrale entro il quinto (entro il terzo per le PMI), esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal legale rappresentante relativa a:
 - stato di avanzamento del programma sugli investimenti con l'indicazione dei beni eventualmente dismessi;
 - permanenza dei requisiti di cui all'art 3 del Decreto ai fini dell'ammissione e della concessione delle agevolazioni;
 - permanenza nel patrimonio aziendale dei beni agevolati e la loro strumentalità per l'esercizio dell'attività produttiva;
 - permanenza della sede operativa agevolata;
- c) comunicare tempestivamente ad Invitalia le variazioni relative agli obiettivi del programma, alla localizzazione delle attività, nonché conseguenti a operazioni societarie relative a fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività.

L'esecuzione del pagamento a saldo è subordinata all'espletamento di un sopralluogo preliminare da parte di IAP presso la sede dell'unità produttiva, cui seguirà quello disposto dalla DGIAI previa designazione di una apposita Commissione. Entrambe le verifiche dovranno accertare l'effettivo completamento del programma di investimento, nonché il corretto funzionamento dell'unità operativa risultante.

3.3 La conservazione dei documenti

Secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006, l'Autorità di gestione del POI assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del Programma operativo in questione debbano essere tenuti a disposizione della Commissione e degli organismi di controllo per i tre anni successivi alla chiusura del Programma.



I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

I soggetti beneficiari hanno l'impegno a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione cofinanziata entro gli stessi termini disposti dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006.

3.4 Monitoraggio, ispezione e controlli

La DGIAI, anche per il tramite del Soggetto Gestore o di IAP, effettua controlli e ispezioni sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'effettiva attuazione degli interventi cofinanziati.

Al fine di predisporre al meglio le attività di monitoraggio, l'impresa beneficiaria – a far data dal provvedimento di concessione del cofinanziamento – è tenuta a comunicare al Soggetto gestore l'avanzamento del processo di realizzazione del programma d'investimento. A tal fine, il legale rappresentante del soggetto beneficiario trasmette con cadenza semestrale un'apposita dichiarazione attestante lo stato di avanzamento del Programma, nonché la notifica di eventuali dismissioni di beni acquistati con le agevolazioni concesse. Tale dichiarazione deve essere presentata fino al quinto esercizio (il terzo per le PMI) successivo a quello di ultimazione del programma agevolato.

La comunicazione periodica deve riportare i seguenti elementi informativi minimi:

- la descrizione sintetica dello stadio di realizzazione del programma d'investimento agevolato;
- l'elenco delle principali forniture e/o servizi acquistati nel periodo di riferimento;
- il numero di dipendenti impegnati alla data di riferimento;
- il volume d'affari realizzato nel periodo di riferimento riferito alla linea di produzione cui le agevolazioni concesse fanno riferimento;
- l'entità della produzione realizzata nel periodo di riferimento riferito alla linea di produzione cui le agevolazioni concesse fanno riferimento.

Nel corso del 2015, l'impresa beneficiaria dovrà, inoltre, comunicare al Soggetto Gestore il volume d'affari realizzato nel corso dell'ultimo esercizio (dato riferito al 31/12/2014), così come dichiarato nel conto economico presente nel bilancio civilistico depositato.

L'avanzamento finanziario del progetto consiste nel fornire l'indicazione dell'incremento del fatturato delle imprese finanziate considerando il differenziale del volume d'affare a regime (fatturato) nel periodo ex ante il cofinanziamento ed ex post il contributo, con lo scopo di verificare l'effetto migliorativo/peggiorativo prodotto all'emissione dell'agevolazione.

Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi di richiesta di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore e dal Ministero, così come esplicitamente indicato nel regolamento (CE) n. 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

È consigliabile che l'impresa conservi tutti dati/documenti afferenti il programma di cofinanziamento in unico archivio informatico/cartaceo volto a facilitare le procedure di controllo.

Tra le verifiche alla quali l'impresa può essere soggetta vi sono le verifiche amministrativo-contabili, di cui all'art. 60 del Reg (CE) n.1083/2006 così come disciplinate dall'art 13 del Reg.. (CE) n. 1828/2006 che sono da espletarsi sul totale delle operazioni ammesse a finanziamento e per ciascuna delle erogazioni eseguite a fronte delle richieste di rimborso presentate.

Il Soggetto Gestore per ciascuna richiesta di rimborso presentata dal beneficiario verifica l'ammissibilità della stessa sotto il profilo amministrativo e documentale ed invia ad IAP la nota di richiesta esecuzione delle verifiche.

IAP, su mandato del Soggetto Gestore, esegue le verifiche amministrativo-contabili ed in loco atte ad accertare la congruità e l'ammissibilità delle spese rendicontate dal beneficiario.

Nel caso si riscontrino eventuali criticità e/o omissioni, IAP potrà richiedere al beneficiario eventuali integrazioni, o laddove non fossero sanabili, comunicherà al Soggetto gestore il relativo rigetto.

Oltre ai controlli di primo livello l'impresa può essere esposta ad ulteriori controlli disposti da organismi terzi (Autorità di Gestione, UVER, Corte dei Conti, Guardia di Finanza e altri soggetti competenti) rispetto al Soggetto Gestore e a quelli predisposti dall'Organismo Intermedio - DGIAI.

Ai fini dell'espletamento delle predette attività di controllo, il beneficiario dovrà mettere a disposizione del personale incaricato delle attività di verifica ogni documentazione amministrativa e/o contabile pertinente ai fini delle verifiche, dovrà altresì consentire ed agevolare l'accesso all'unità produttiva ed ai locali presso cui sono installati gli impianti oggetto delle agevolazioni concesse.

Le risultanze di ciascun controllo saranno opportunamente formalizzate attraverso la compilazione di apposite check-list o di verbali di controllo. Le risultanze delle verifiche eseguite, all'occorrenza di irregolarità, potranno comportare l'avvio di azioni di recupero di quota parte, ovvero nei casi più gravi la revoca integrale del contributo concesso.

Al verificarsi di illeciti o di frodi, il personale incaricato delle attività di verifica è tenuto a denunciare i fatti rilevati alle competenti autorità giudiziarie.

3.5 Decurtazione e revocche delle agevolazioni

L'imprenditore, durante la fase di attuazione, è tenuto a realizzare quanto espressamente previsto nel programma di investimento agevolato, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto di concessione del contributo pubblico e nel contratto di finanziamento agevolato sottoscritto con il Soggetto gestore.

Secondo quanto disposto dal DM 6 agosto 2010, le agevolazioni possono essere revocate totalmente con provvedimento del Ministero sia in caso di cessazione definitiva dell'attività, sia nel caso in cui essa venga posta in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti.

Sono previsti, tra l'altro, provvedimenti amministrativi di revoca parziale o totale delle risorse finanziarie, conseguenti ad accertamenti (anche in loco) su eventuali inadempienze riscontrate. Tali provvedimenti conducono ad un recupero dei contributi e finanziamenti erogati.

